CAMERA DEI DEPUTATI N. 596

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IANNIELLO

Presentata il 5 ottobre 1983

Misure urgenti a favore del personale del lotto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 2 agosto 1982, n. 528, oltre a disciplinare il nuovo ordinamento del lotto, contiene norme dirette a sopperire a talune contingenti necessità delle attuali strutture del gioco, scaturite dall'applicazione della qualifica funzionale al personale delle ricevitorie.

Dette norme, raggruppate negli articoli 21, 22, 24, 25 e 26 della succitata legge, hanno carattere transitorio essendo destinate ad operare fino all'attuazione del sistema automatizzato del lotto che, a norma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, dovrebbe avvenire entro il 28 agosto.

A causa dei tempi tecnici occorrenti per la riforma del gioco, non sarà tuttavia possibile rispettare il termine di cui sopra. L'attuazione del piano di automazione richiede, infatti, oltre all'emanazione del regolamento di applicazione ed esecuzione della legge, per cui sono in corso gli adempimenti, una serie di complesse operazioni, tutte subordinate alla pubblicazione del predetto regolamento, quali l'effettuazione dell'appalto-concorso per la scelta della ditta che dovrà provvedere alla fornitura ed installazione dei terminali, nonché dei centri di elaborazione dati; per l'impianto telefonico, etc.

da qui l'urgente necessità di adottare alcune misure che consentano la regolare prosecuzione del gioco, secondo il vecchio sistema, sino all'attuazione del piano di automazione, nonché la corresponsione degli emolumenti al personale del lotto che, a seguito della soppressione delle ricevitorie, passerà a prestare servizio nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente disegno di legge, di quattro articoli, mira a soddisfare dette improrogabili esigenze di servizio.

Articolo 1. — Con il primo comma dell'articolo si dà la possibilità ai dipendenti del lotto, che – in mancanza delle norme regolamentari che devono fissare le condizioni della concessione a gestire i punti di raccolta – non abbiano ritenuto di dimettersi e contestualmente richiedere la

gestione di una ricevitoria, di esercitare il proprio diritto una volta conosciute dette condizioni.

La scadenza del termine per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, viene, pertanto, prorogata al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del regolamento suddetto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per il caso in cui la presente legge dovesse essere emanata successivamente alla pubblicazione del regolamento, è previsto che la scadenza venga differita al quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

Il secondo comma consente di mantenere in vita, fino all'attuazione del piano di automazione del servizio, le norme introdotte dalla legge 2 agosto 1982, n. 528 per sopperire alle necessità delle attuali strutture del gioco del lotto.

Si precisa al riguardo che, per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 22 della citata legge n. 528 del 1982, dette norme dovrebbero cessare d'avere efficacia il 28 agosto 1983. Ciò comporterebbe che, per il mutato sistema di liquidazione introdotto dall'articolo 24 della legge in, parola, le spese di gestione delle ricevitorie non potrebbero essere più rimborsate ai gestori. Questi ultimi risultano ancora intestatari dei contratti d'affitto dei locali e delle relative utenze, per cui la mancata corresponsione da parte dello Stato delle somme occorrenti per il pagamento delle spese li metterebbe in condizione di non potervi far fronte, con possibile perdita dei locali e, quindi, con danno per l'Erario e nocumento alle esigenze dei giocatori.

Articolo 2. — Aggiunge alle disposizioni già contenute nel punto 1) dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, quella relativa all'anticipazione da parte dello Stato dei fondi necessari per far fronte alle spese di gestione: ciò al fine di evitare che debba essere il personale del lotto ad anticipare, senza giustificato motivo, gli importi occorrenti, che in taluni casi sono di entità superiore agli stipendi percepiti.

Articolo 3. — Sana una situazione che s'è venuta a creare a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528, la quale prevede (articolo 22) il passaggio nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del solo personale del lotto in servizio all'entrata in vigore della suddetta legge (26 agosto 1982).

Si fa presente al riguardo che, successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge, hanno assunto servizio – a seguito della rinuncia di altrettanti vincitori – numerosi elementi risultati idonei in occasione del concorso a 409 posti per aiuto ricevitore del lotto bandito con decreto minsteriale 2 febbraio 1979. A ciò aggiungasi che, con decreto ministeriale 12 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1982, è stato bandito un altro concorso a 311 posti di aiuto ricevitore del lotto.

Stante la limitazione contenuta nell'articolo 22 citato, il predetto personale non potrebbe essere inquadrato nei ruoli della Amministrazione dello Stato, per cui sorgerebbe il problema della sua futura collocazione ed utilizzazione.

Pertanto, con l'articolo in esame si persegue la finalità di estendere al personale in parola le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è riaperto e la sua scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gassetta Ufficiale* della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 13 della legge stessa, e comunque non prima del quindicesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il numero 1 dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« 1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato e sono rimborsate ai gestori sulla base di comprovata e valida documentazione da esibire alle competenti intendenze di finanza. Dette spese sono anticipate ai gestori delle ricevitorie, in misura pari a quella del mese precedente, con i fondi della riscossione del lotto conseguita nella prima estrazione del mese, salvo conguaglio; ».

ART. 3.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono estese ai vincitori dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge.